

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2023, n. 2.

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing. (23R00190) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2023, n. 3.

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. (23R00194) . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2023, n. 4.

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia. (23R00195) Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 25.

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS. (23R00167) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 26.

Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica. (23R00168) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 27.

Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano. (23R00169) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2022, n. 29.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions", finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti. (23R00170) Pag. 16





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2023, n. 2.

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 - S3 - del 2 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie ad assicurare adeguati standard tecnico professionali, nonché a prevenire i possibili rischi alla salute umana collegati all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l'introduzione o la penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.

Art. 3.

Percorsi formativi

1. Nel rispetto della tutela della salute pubblica, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è consentito previo possesso di un attestato di frequenza e profitto, in esito al superamento di un apposito esame, al termine di specifici percorsi formativi volti a garantire l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.

2. I percorsi formativi prevedono:

a) un corso teorico-pratico di almeno millecinquecento ore complessive per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui cinquecento ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;

b) un corso teorico-pratico di almeno cinquecento ore per l'esercizio dell'attività di piercing, di cui duecento ore di tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.

3. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma.

4. Sono requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui al comma 2:

a) il compimento del diciottesimo anno di età;

b) l'adempimento dell'obbligo scolastico.

5. Il regolamento attuativo di cui all'art. 10 stabilisce la disciplina di dettaglio per il percorso professionale e formativo dei profili professionali delle singole attività, fatti salvi i principi statali in materia di professioni.

6. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.

7. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.

8. Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.

9. Gli oneri derivanti dai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento, sono a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Divieti

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito:

a) in assenza di quanto disposto dall'art. 3 in materia di percorsi formativi, nonché in difetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);

b) sulle persone minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato, reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale;



c) sulle persone minori di anni diciotto, senza il consenso informato, reso personalmente dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento attuativo di cui all'art. 10;

d) sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi;

e) in forma ambulante, in sede fissa oppure itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'art. 7, quali fiere o altri eventi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 10;

f) mediante l'impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non conformi alla normativa europea e nazionale vigente.

2. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del codice civile o in parti nelle quali la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

3. Le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono praticate esclusivamente in strutture sanitarie da parte di personale medico.

Art. 5.

Informativa alla clientela

1. Chi esercita le attività di tatuaggio e piercing informa la clientela in forma scritta e in modo esaustivo, in particolare, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo di cui all'art. 10.

Art. 6.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, in sede fissa o durante manifestazioni pubbliche, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della vigente normativa, attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 10.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune ove ha sede l'attività o si svolge la manifestazione pubblica e viene trasmessa all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

3. La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 10.

4. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività sono smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria.

Art. 7.

Manifestazioni pubbliche

1. Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette alla SCIA, presentata dall'organizzatore della manifestazione.

2. Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.

Art. 8.

Artisti provenienti da territorio extraregionale o provenienti da altri Stati

1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 9.

Contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo

1. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle persone che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria, la Regione eroga contributi per la realizzazione della pigmentazione del complesso areola capezzolo.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce, in particolare:

a) le materie di insegnamento teorico-pratico e i contenuti dei percorsi formativi, al fine di accrescere le conoscenze igienico-sanitarie per prevenire ed evitare l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, nonché le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento, di cui all'art. 3, nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi;

b) i requisiti per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing da parte degli operatori provenienti dal territorio extraregionale o provenienti da altri Stati, nonché le modalità di verifica delle relative certificazioni;



c) i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;

d) le modalità di preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le modalità di impiego e le cautele d'uso delle attrezzature e dei pigmenti utilizzabili;

e) le sedi anatomiche nelle quali è esclusa, ai sensi dell'art. 5 del codice civile, l'esecuzione di tatuaggi e piercing a causa dell'estrema difficoltà di cicatrizzazione e delle possibili conseguenze invalidanti permanenti;

f) la documentazione da allegare alla SCIA;

g) le modalità di espressione del consenso all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di informazione alla clientela, ai sensi dell'art. 5;

h) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo, previsti dall'art. 9.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, fatta salva la competenza dell'ASL territorialmente competente che verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali.

2. In caso di carenza dei requisiti igienico-sanitari, l'ASL indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempierli. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. In caso di gravi carenze igienico-sanitarie, l'ASL propone al comune di sospendere l'attività.

4. Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e se vengono meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e al regolamento attuativo di cui all'art. 10.

5. Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida, altresì, gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dalla normativa regionale e comunale. In difetto di ottemperanza alla diffida, il comune dispone la chiusura dell'attività.

6. In difetto di ottemperanza al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento.

Art. 12.

Sanzioni

1. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all'art. 3 o in assenza della SCIA di cui all'art. 6, anche se svolte durante le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

2. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in difetto dell'aggiornamento di cui all'art. 3, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

3. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo di cui all'art. 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

4. Ove il fatto non costituisca reato, chiunque non rispetta gli obblighi e i divieti di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

5. Ai fini delle procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni trova applicazione la normativa statale e regionale vigente.

Art. 13.

Campagne informative

1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle agenzie formative accreditate della Regione per la formazione professionale e l'orientamento, finalizzate alla conoscenza, in particolare, dei rischi connessi ai trattamenti effettuati senza il rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo di cui all'art. 10, alle pratiche non corrette di tatuaggio o piercing, nonché alle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

Art. 14.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente un monitoraggio sull'attuazione della legge che contiene, in particolare:

a) il numero di partecipanti ai corsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 3;

b) il numero di persone che hanno avuto accesso ai contributi per la realizzazione di tatuaggi, volti a riparare gli esiti di interventi chirurgici delle persone che si sono sottoposte a intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria.


Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'art. 4, chi già esercita le attività di tatuaggio o piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 10, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale, di cui all'art. 3, comma 8,

ivi compresi i lavoratori dipendenti, secondo le modalità e i termini stabiliti nel suddetto regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 7, nonché i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, possono continuare le attività già in corso secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 10, compresi gli obblighi di aggiornamento professionale.



3. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento attuativo di cui all'art. 10 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 gennaio 2023

CIRIO

(Omissis).

23R00190

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2023, n. 3.

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 7 del 14 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

Art. 1.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 17/2001

1. Il comma 7 dell'art. 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:

«7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 febbraio 2023

FEDRIGA

(Omissis).

23R00194

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2023, n. 4.

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 8 del 22 febbraio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



TITOLO I
STRATEGIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Capo I

STRUMENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1.

Finalità e principi

1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 *final* dell'11 settembre 2019 (*Green Deal* europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.

2. La regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.

3. La regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Con la presente legge la regione disciplina:

a) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) la strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

d) il Piano di azione regionale per il *Green Public Procurement*.

Art. 2.

*Cabina di regia per la Strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile*

1. La cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della giunta regionale, di seguito cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:

a) elabora la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 3 e i relativi aggiornamenti;

b) elabora la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 4 e i relativi aggiornamenti;

c) effettua il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 8.

2. La cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia determina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza tenendo conto dell'interdisciplinarietà delle tematiche trattate.

Art. 3.

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in accordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.

2. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla strategia stessa.

3. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della giunta regionale ed è sottoposta al parere delle commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della regione.

4. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

5. La regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.



6. La regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.

Capo II

MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Art. 4.

Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.

3. I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici sono:

- a) sistema energetico regionale;
- b) sistema urbano e insediativo nel territorio regionale;
- c) sistema dei trasporti e delle infrastrutture;
- d) sistema produttivo ed economia circolare;
- e) sistema di produzione e gestione dei rifiuti;
- f) industrie e infrastrutture pericolose;
- g) settore agroalimentare, zootecnico e della pesca;
- h) settore forestale;
- i) settore terziario;
- j) settore domestico.

4. I settori strategici interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono:

- a) tutela fisica del territorio contro il rischio idrogeologico;
- b) gestione delle risorse idriche;
- c) aree costiere, montane e alpine;
- d) ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste;
- e) ecosistemi di acque interne e marini;
- f) salute umana;
- g) agroalimentare, zootecnico e forestale, acquacoltura e pesca;
- h) turismo e sport;
- i) patrimonio culturale e beni paesaggistici.

5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.

6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della giunta regionale ed è sottoposta al parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della regione.

7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

8. La regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.

Art. 5.

Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

3. La struttura regionale competente in materia di ambiente si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.

5. Il progetto del Piano clima regionale, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, è adottato dalla giunta regionale.

6. Il progetto del Piano clima regionale adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, la giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006, adotta il Piano clima regionale e lo sottopone al parere della commissione conciliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, è approvato il Piano clima regionale.

8. Il Piano clima regionale è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della regione.

9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 6.

Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

1. La regione riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al presente capo sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria «Patto dei sindaci per il

clima e l'energia» e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa:

a) fornisce ai comuni il supporto tecnico e formativo nel percorso di adesione all'iniziativa, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio dei PAESC;

b) incentiva e sostiene la predisposizione dei PAESC ai sensi dell'art. 4, comma 56 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020);

c) realizza, nell'ambito dei sistemi informativi regionali di cui all'art. 9, una piattaforma informatica nella quale i comuni inseriscono i dati relativi agli inventari di base delle emissioni (IBE) e ai monitoraggi sui risultati e sullo stato di attuazione dei PAESC.

2. La regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano clima regionale e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Capo III

ACQUISTI VERDI

Art. 7.


Piano di azione regionale per il Green Public Procurement

Il Piano di azione regionale per il *Green Public Procurement* (PARGPP) è lo strumento che, in armonia con il Piano di azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della regione, sulla base dei seguenti criteri di cui all'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti,
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del PARGPP avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche anche mediante la stipula degli accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

3. La giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, è approvato il PARGPP.



4. Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della regione.

5. Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

6. I comuni predispongono i rispettivi piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in conformità alle indicazioni formulate dal PARGPP e ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

7. La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.

Capo IV

MONITORAGGIO E SISTEMI INFORMATIVI

Art. 8.

Monitoraggi e valutazioni

1. La regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del PARGPP, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a misurare i risultati conseguiti dall'attuazione delle misure e delle azioni adottate al fine di individuare tempestivamente le opzioni correttive.

2. Il monitoraggio e la valutazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono effettuati applicando insieme di indicatori di processo e di risultato, individuati in coerenza con quelli adottati per il monitoraggio e la valutazione delle Strategie nazionali e validati.

3. Il monitoraggio e la valutazione del Piano clima regionale e della coerenza con quest'ultimo dei piani territoriali e settoriali, nonché dei programmi regionali e locali, sono effettuati utilizzando insieme di indicatori di processo e di risultato validati.

4. Il monitoraggio e la valutazione del PARGPP sono effettuati utilizzando insieme di indicatori di processo e di risultato validati.

Art. 9.

Sistemi informativi regionali

1. A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'art. 5, la regione sviluppa, mediante un processo incrementale, un dominio di conoscenza a livello regionale basato su strumenti for-

mali di rappresentazione dei dati, che ne garantiscano la condivisione, l'interoperabilità e il riuso, secondo i principi di cui alla comunicazione COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020 (Una strategia europea per i dati).

2. I sistemi informativi regionali utilizzano i dati descritti nel dominio di conoscenza di cui al comma 1 restituendo patrimoni informativi a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione di competenza della regione e delle amministrazioni locali, in conformità agli standard nazionali previsti per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.

Capo V

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 10.

Azioni di sensibilizzazione

1. La regione riconosce che la transizione ecologica verso una società più resiliente e sostenibile rappresenta un processo di cambiamento culturale e attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine, si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale.

3. La regione promuove la diffusione e la formazione alla cultura d'impresa innovativa e sostenibile sul territorio regionale, nonché la realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, anche mediante la stipula di protocolli con il gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. finalizzati alla promozione dei titoli di efficienza energetica.

Art. 11.

Misure di informazione

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 10, organizza campagne di informazione inerenti:

a) modalità di elaborazione e di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano clima regionale, al fine di promuovere il processo partecipativo di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 4, comma 5, e all'art. 5, comma 4;

b) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle scelte e degli obiettivi strategici della Strategia regionale dello sviluppo sostenibile, al fine di diffondere conoscenze e buone pratiche per l'adozione di stili di vita collettivi e di comportamenti individuali sostenibili;

c) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle azioni e delle misure previste dal Piano clima regionale, anche al fine di diffondere la cultura del rischio volta a rafforzare la resilienza individuale e collettiva;



d) transizione verso un'economia circolare, ai fini della valorizzazione delle risorse locali, della creazione di una nuova economia, della minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso la diffusione di comportamenti improntati all'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici e con il coinvolgimento delle aziende del territorio.

Art. 12.

Strumenti di formazione

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 10, promuove:

a) corsi di formazione gratuiti per figure professionali specifiche, relativi alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata;

b) corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tecnici e professionisti sui temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, anche in collaborazione con le università della regione, le associazioni di categoria e gli ordini professionali;

c) incontri di formazione rivolti al sistema scolastico e formativo finalizzati a diffondere comportamenti improntati all'economia circolare, alla sostenibilità, alla decarbonizzazione degli stili di vita e alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

d) attività di formazione volte a rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale delle autorità pubbliche e a migliorare le competenze tecniche dei soggetti deputati ad attuare l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche regionali e locali;

e) incontri e attività di formazione all'interno del consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione.

Art. 13.

Azioni di comunicazione

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 10, istituisce un sito web che contiene:

a) un'area tematica dedicata allo sviluppo sostenibile nella quale sono pubblicati:

1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'art. 3, comma 2;

2) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

3) il Piano regionale per il *Green Public Procurement*;

4) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'art. 8;

b) un'area tematica dedicata ai cambiamenti climatici nella quale sono pubblicati:

1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'art. 4, comma 5, e all'art. 5, comma 4;

2) la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

3) il Piano clima regionale;

4) i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

5) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'art. 8;

c) un'area tematica dedicata alla plastica nella quale sono pubblicati:

1) la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;

2) l'indicazione delle risorse pubbliche stanziata ed erogata per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 34/2017;

3) i progetti realizzati in conformità alle finalità della riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica, che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del logo regionale di sostenibilità di cui all'art. 9, comma 1, lettera q-bis), della legge regionale n. 34/2017;

4) gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 34/2017.


Art. 14.

Incentivi per la transizione ecologica

1. La regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'art. 4, commi 3 e 4, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale.

2. La verifica della finalizzazione delle linee contributive ai sensi del comma 1 è attuata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 8.

3. La regione al fine di favorire l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'art. 4, commi 3 e 4, utilizza e implementa il sistema informatico finalizzato alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari in applicazione delle norme e dei provvedimenti attuativi che disciplinano i singoli canali contributivi.



Art. 15.

Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa «Valle idrogeno Nord Adriatico»

1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale «Valle idrogeno Nord Adriatico».

2. La partecipazione della regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della giunta regionale la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:

a) il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;

b) la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto allo statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

c) l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.

TITOLO II

CLAUSOLA VALUTATIVA, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34/2017 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NORME FINANZIARIE E FINALI

Capo I

CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 16.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'art. 1.

2. A tal fine la giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2024 e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dalla cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'art. 8, presenta al consiglio regionale una relazione nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'art. 8 e sono evidenziati, in particolare, i progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della regione.

3. La relazione prevista dal comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34/2017
IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2017

1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 11 è inserita la seguente:

«a-bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi»;

b) all'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti»;

2) al comma 5 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a-bis)».

Capo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 18.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, di cui all'art. 5, comma 3, e di cui all'art. 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

2. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

3. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni



dal 2023 al 2025, a valere sulla missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 285.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), di cui all'art. 9, comma 1, di cui all'art. 13 e di cui all'art. 14, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

6. Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di complessivi 1.545.000 euro, suddivisi in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 515.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 118/2011.

8. Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di complessivi 3.600.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 1.200.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 118/2011.

10. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 3, e di cui all'art. 11 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 19 (Relazioni internazionali) - programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

12. Per le finalità di cui all'art. 33, commi 2 e 5, della legge regionale n. 34/2017, come modificati dall'art. 17, comma 1, lettera *b*), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) e titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

13. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 17 febbraio 2023

FEDRIGA

(*Omissis*).

23R00195



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 25.

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 Speciale del 26 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 72/9 del 2 agosto 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022, N. 25

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS

Art. 1. Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 8, comma 1 dello statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attività culturali, riconoscendo le attività teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro.

2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità e l'equa ripartizione delle risorse.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'art. 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito *extra FUS*.

Art. 2. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale delle attività teatrali.

2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione:

a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività nell'ambito teatrale degli organismi *extra FUS*, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreché l'interdisciplinarietà tra le varie forme di spettacolo;

b) opera e controlla affinché siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi;

c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attività di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale *extra FUS* presenti in Abruzzo;

d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;

e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile;

f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli;

g) incrementa l'offerta di attività teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado;

h) sostiene la realizzazione di attività teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarietà rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili;

i) sostiene progetti di ospitalità di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico;

j) effettua, tramite l'Osservatorio culturale d'Abruzzo di cui all'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2011/24/UE, della direttiva n. 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013, del regolamento (CE) n. 1069/2009, del regolamento (CE) n. 852/2004, del regolamento (UE) n. 234/2011, del regolamento (UE) n. 1169/2011, del regolamento (UE) n. 609/2013, del regolamento (CE) n. 2023/2006 e del regolamento (CE) n. 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 3. Destinatari

1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;

b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa;

c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali;

d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge n. 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità.

Art. 4. Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS


1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale:

a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;

c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi;

d) realizzazione di festival e rassegne;



e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale;

f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;

g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;

h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale;

i) ospitalità di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio;

j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale.

2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate:

a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;

b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

Art. 5.

Parametri di valutazione

1. I parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione dell'istanza, sono individuati nell'Allegato A della presente legge.

Art. 6.

Commissione tecnica di valutazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo.

2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni.

4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 7.

Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi

1. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata:

a) alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredato dalle relative previsioni di spesa;

b) all'ottemperanza da parte dei richiedenti, se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, degli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, secondo le normative vigenti.

2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri e ai relativi punteggi di cui all'Allegato A della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui alla presente legge e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, è erogato dalla Giunta regionale in misura del:

a) 40 per cento prima della realizzazione del programma;

b) 60 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata rendicontazione dell'attività finanziata, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta regionale di cui al comma 3.

5. I contributi per le attività di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalità.

6. L'elenco dei soggetti ammessi a contributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Art. 8.

Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge evidenziano su tutto il materiale informativo e promozionale delle attività il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualità relativa al contributo.

2. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso a finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento competente in materia di cultura le eventuali variazioni.

3. I beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attività come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di:

a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli CI SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti, dichiarazione di responsabilità SIAE;

b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse.

4. I beneficiari, a pena esclusione dal contributo, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusività e l'unicità del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Per la sola annualità 2023, a causa delle restrizioni COVID che hanno comportato un fermo delle attività, la dicitura «annualità precedente» riportata nella lettera A dell'Allegato A è riferita all'anno 2019.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 250.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titoli 1 e 2, della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024.

2. Per gli anni successivi al 2024, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/9 del 2 agosto 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00167



LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 26.

Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 Speciale del 26 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 72/10 del 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 26

Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti al fine di:

a) limitare il disagio della popolazione derivante dalla carenza idrica;

b) promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio residenziale realizzato in epoca antecedente al 1990, garantendo l'approvvigionamento idrico e un'adeguata pressione di distribuzione idrica nel corso delle interruzioni sulla rete causate dalla crisi idrica ormai generalizzata e ripetuta nel tempo;

c) rafforzare la prevenzione igienico-sanitaria, garantendo un sicuro afflusso idrico alle abitazioni soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature.

Art. 2.

Contributi regionali e soggetti beneficiari

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati all'acquisto ed all'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico a servizio di edifici destinati a civile abitazione ubicati nel territorio regionale e costituiti da più piani oltre al primo.

2. Per «impianto autoclave» si intende il dispositivo per il sollevamento dell'acqua con la funzione di fornire la giusta pressione necessaria al sollevamento dell'acqua finalizzato a consentire la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà; l'impianto complesso si compone dei seguenti elementi:

- a) serbatoio di accumulo;
- b) pompa elettrica;
- c) contenitore a pressione;
- d) interruttore-pressostato.

3. Il contributo a fondo perduto è destinato, attraverso l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI):

- a) alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa;
- b) ai condomini;
- c) ai Comuni ed alle ATER per gli interventi sugli immobili ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, il contributo può essere richiesto e concesso per una sola abitazione singola.

Art. 3.

Entità del contributo e criteri di assegnazione

1. Il contributo è erogato dalla Regione Abruzzo attraverso l'ERSI che provvede a rendicontare alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente DPC 024 Servizio gestione e qualità delle acque (di seguito Dipartimento competente) le spese sostenute per le finalità di cui alla presente legge secondo le regole e le modalità del programma di finanziamento di cui all'art. 6.

2. L'entità del contributo a fondo perduto che ERSI riconosce ai singoli beneficiari non può essere inferiore a euro 250,00 e superiore ad euro 1.500,00 per ciascun edificio, ed è stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio a servizio delle quali è posto l'impianto;
- b) complessità dell'impianto.

3. Il contributo è erogato nelle seguenti modalità:

a) un acconto pari al 50 per cento a seguito della presentazione e dell'accoglimento della richiesta all'ERSI, corredata della documentazione di cui all'art. 4;

b) il restante saldo del 50 per cento a seguito della presentazione all'ERSI della documentazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto.

4. I contributi sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse di cui all'art. 6 a decorrere dall'annualità 2022, a seguito di avviso pubblico adottato dall'ERSI; a tal fine le risorse stanziare sono così ripartite:

a) il 20 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;

b) il 60 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;

c) il 20 per cento alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), sulla base del criterio del reddito più basso definito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2.



Art. 4.

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di accesso al contributo è corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione resa a norma di legge attestante la titolarità dell'immobile e completa dei dati di individuazione catastale e della categoria catastale assegnata (A2-A3-A4-A5);

b) preventivo dei lavori relativi all'impianto da installare, formulato da ditta incaricata abilitata, in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

c) nel caso di richiesta da parte di un condominio, deliberazione dell'Assemblea avente per oggetto l'approvazione degli interventi di cui alla presente legge;

d) nel caso di richiesta dell'ATER o del Comune per gli interventi sugli immobili di rispettiva proprietà, atto di approvazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. Al termine dei lavori, al fine di conseguire il saldo del contributo, il richiedente trasmette all'ERSI competente la seguente documentazione:

a) attestazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto da parte della ditta incaricata;

b) fattura a saldo dei lavori eseguiti.

Art. 5.

Attività istruttoria

1. Le domande di concessione dei contributi sono istruite ed esaminate a cura di ERSI.

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in euro 859.540,00 per l'anno 2022, si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle risorse a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo FSC 2000-2020 di cui alla delibera di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 349.

2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 1 per dare attuazione alla presente legge.

3. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.

4. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/10 del 2 agosto 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente Sospiri

23R00168

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2022, n. 27.

Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 Speciale del 26 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 72/11 del 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 27

Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano

Art. 1.

Finalità


1. La Regione Abruzzo intende realizzare un ricordo permanente delle vittime della tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a seguito del crollo dell'Hotel Rigopiano causato da una valanga, nella quale persero la vita 29 persone e che ha sconvolto il tessuto umano e sociale di numerose comunità d'Italia.

Art. 2.

Istituzione e realizzazione del «Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano»

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce il «Giardino della Memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano».

2. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, attraverso l'Ufficio di Presidenza, promuove la realizzazione del Giardino di cui al comma 1 in località Rigopiano di Farindola, nonché l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nel Comune di Farindola e nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, per alimentare e conservare nel futuro dell'Abruzzo la memoria del tragico episodio di cui all'art. 1.



Art. 3.

Contributo regionale

1. Per la realizzazione delle opere necessarie ai fini della fruibilità del «Giardino della Memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano», la Regione concede per l'anno 2022 al Comune di Farindola un contributo di euro 40.000,00.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 40.000,00 per l'anno 2022, si provvede con lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Giardino in memoria vittime di Rigopiano» alla Missione 01, Programma 01, titolo 1, della parte Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Giardino in memoria vittime di Rigopiano» per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 1102 denominato «Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei conti» per euro 40.000,00.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/11 del 2 agosto 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00169

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2022, n. 29.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions", finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 155 Speciale del 4 novembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 74/4 del 18 ottobre 2022;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2022, N. 29

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del progetto «INNOTRANS - *Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions*», finanziato con i Fondi del programma *Interreg Europe 2014-2020*, priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO


Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del progetto «INNOTRANS - *Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions*», finanziato con i Fondi del programma *Interreg Europe 2014-2020*, priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l'implementazione del progetto «INNOTRANS - *Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions*» - programma *Interreg Europe 2014-2020*, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per un importo complessivo di euro 48.710,00, in favore dei seguenti consulenti: Camillo Marracino per la fattura n. 26 del 18 dicembre 2019, Fabio Ruggeri per la fattura n. 12 del 24 dicembre 2019, Lorenzo Rossi per la fattura n. 55 del 23 dicembre 2019, Ottavio Modica per la fattura n. 1 del 23 dicembre 2019, Cinzia Bonura per la fattura n. 14 del 19 dicembre 2019, Pasquale Della Porta per la fattura n. 10 del 19 dicembre 2019, Federica Ferrauto per la fattura n. 18 del 19 dicembre 2019, Francesco Giannangeli per la fattura n. 1 del 27 dicembre 2019, Daniele Sartorio per la fattura n. 1 del 19 dicembre 2019.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura per l'importo complessivo di euro 48.710,00 nelle risorse allocate alla Missione 10, programma 06, Titolo 1, capitolo di spesa 11150.1, denominato «Realizzazione progetto *Innotrans*, programma *Interreg Europe - Spese per consulenze*» del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.



Art. 2.

Disposizioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in materia di agricoltura, di alienazioni di beni immobili e mobili e modifiche alle leggi regionali n. 10/2022, n. 41/2012, n. 2/2022, n. 5/2022, n. 23/2021, n. 9/2018, n. 45/2019, n. 26/2010 e n. 51/2010.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, in attuazione della normativa statale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale (CSI) dell'area Chieti-Pescara possono individuare le zone destinate a *standard* urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani regolatori territoriali (PRT), per consentire l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARAP ed il CSI dell'area Chieti-Pescara, ciascuno per l'ambito competenza, definiscono con atto proprio le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle aree, favorendo, altresì, l'eventuale condivisione dell'energia prodotta nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) e della legge regionale 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla legge regionale n. 6/2022).

3. L'assegnazione delle aree di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano variante ai vigenti PRT, sono immediatamente esecutive e non richiedono procedure di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, trattandosi di interventi che non mutano la destinazione d'uso delle aree di cui al comma 1 e risultano compatibili e complementari a detta destinazione.

5. L'art. 5 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*). — 1. Al fine di garantire un maggior livello di trasparenza, in aggiunta agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è fatto obbligo di pubblicazione tempestiva, per un periodo non inferiore a cinque anni, in forma integrale e con gli allegati, di tutti i provvedimenti dell'organo di indirizzo politico della giunta regionale e del consiglio regionale d'Abruzzo, nonché degli atti monocratici adottati dal Presidente della regione e dal Presidente del consiglio regionale.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dall'art. 7 (dati aperti e riutilizzo) del decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono contenere le motivazioni di eventuali minimizzazioni o anonimizzazioni dei dati contenuti nei provvedimenti medesimi ovvero di eventuali non pubblicazioni di allegati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì a tutte le aziende sanitarie presenti nel territorio regionale abruzzese e alle società interamente partecipate dalla Regione Abruzzo, con riguardo ai rispettivi organi di indirizzo.

5. Saranno pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di cui al comma 1 per almeno cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel formato originario dell'atto, ad ecce-

zione di quelli recanti dati da minimizzare o anonimizzare, per i quali la pubblicazione avverrà per elenchi recanti i dati identificativi dei provvedimenti medesimi e l'indicazione della struttura regionale presso cui è possibile svolgere l'accesso.».

6. L'art. 6 della legge regionale n. 10/2022 è abrogato.

7. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

«2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di medicina legale e del Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.».

8. Al fine di tutelare il patrimonio regionale sito presso la sede del Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue CO.T.I.R. s.r.l. in liquidazione nonché di definire la procedura liquidatoria di detto Consorzio e del Consorzio per la ricerca viticola ed enologica in Abruzzo C.Ri.V.E.A. s.r.l. in liquidazione, le maggiori entrate derivanti da partecipazioni della Regione Abruzzo a procedure concorsuali ed afferenti le competenze del Dipartimento agricoltura sono prioritariamente destinate ai suddetti interventi.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è istituito apposito capitolo di entrata, denominato «Entrate derivanti da partecipazioni a procedure concorsuali - Dipartimento agricoltura» (Tit. 3, tipologia 500, cat. 02), cui destinare la somma di euro 120.245,57, versata dal Consorzio orto frutticolo d'Abruzzo - COFA s.c. a r.l. in favore della Regione Abruzzo. Sono consequenzialmente apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa sull'esercizio 2022:

a) parte entrata - capitolo di nuova istituzione, denominato «Entrate derivanti da partecipazioni a procedure concorsuali - Dipartimento agricoltura» (Tit. 3, tipologia 500, cat. 02), CPC 3.05.02.03.000 in aumento euro 120.245,57;

b) parte spesa:

1) capitolo 101634, art. 5 di nuova istituzione denominato «Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del CRI-VEA» (Tit. 1, progr. 01, macr. 04, Miss. 16), CPC 1.04.01.02.999, in aumento euro 10.000,00;

2) capitolo 101636, art. 2 di nuova istituzione denominato «Spese per oneri e tributi COTIR» (Tit. 1, progr. 01, macr. 04, Miss. 16), CPC 1.04.01.02.000, in aumento euro 25.000,00;

3) capitolo 101636, art. 3 di nuova istituzione denominato «Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del COTIR» (Tit. 1, progr. 01, macr. 04, Miss. 16), CPC 1.04.01.02.999, in aumento euro 15.000,00;

4) capitolo 101637, art. 3, denominato «Interventi di salvaguardia del patrimonio regionale - DPD legge regionale n. 8/2021, art. 9 - acq. di beni e servizi» (Tit. 1, progr. 01, macr. 03, Miss. 16), CPC 1.03.02.13.006, in aumento euro 70.245,57.

10. Dopo il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare il miglior utilizzo degli spazi destinati agli uffici dell'amministrazione regionale presso la sede di Cepagatti e far fronte all'esigenza di istituire un archivio degli atti a servizio di tutte le strutture regionali aventi sedi a Pescara, si autorizza l'acquisizione al patrimonio regionale dei cespiti di proprietà della Valle della Pescara s.c. a r.l. che non risultino più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima.

5-ter. Con deliberazione di giunta regionale sono individuati i cespiti di cui al comma 5-bis, previa loro valutazione economica da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003) ed in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 883 del 22 dicembre 2021.

5-quater. Il valore dei cespiti acquisiti al patrimonio regionale è portato a compensazione del Fondo di rotazione di cui al presente articolo, per la parte non restituita dalla soc. Valle della Pescara al bilancio regionale.



5-quinquies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di patrimonio, adotta il provvedimento di cui al comma 5-ter.

5-sexies. Entro trenta giorni dall'acquisizione al patrimonio regionale dei cespiti di cui al comma 5-ter, il Dipartimento agricoltura ed il Dipartimento risorse, per quanto di rispettiva competenza, svolgono le conseguenti attività finalizzate alla contabilizzazione di quanto stabilito al comma 5-quater».

11. Al fine di dare attuazione a progetti di ricerca legati al settore agricolo in collaborazione con le università abruzzesi e provvedere alla copertura delle relative spese correnti da parte del Dipartimento agricoltura, è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024 sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento agricoltura:

a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499.3 per euro 8.700,00;

2) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. altri beni e materiali di consumo» per euro 7.000,00;

3) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/97 - supp. tecnico al dipart. agricol. utilizzo beni di terzi» per euro 1.700,00;

b) esercizio 2023 variazione per competenza:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499.3 per euro 49.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102400.3 per euro 20.000,00;

3) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499.12, «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. attrav. accordi fra pubbl. ammin. - amm. loc.» per euro 57.000,00;

4) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. altri beni e materiali di consumo» per euro 10.300,00;

5) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. utilizzo beni di terzi» per euro 1.700,00;

c) esercizio 2024 variazione per competenza:

1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499.3 per euro 20.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102400.3 per euro 20.000,00;

3) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499.12, «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. attrav. accordi fra pubbl. ammin. - amm. loc.» per euro 28.000,00;

4) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. altri beni e materiali di consumo» per euro 10.300,00;

5) in aumento parte spesa: Missione 16, Titolo I, programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare «Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim. - legge regionale n. 53/1997 - supp. tecnico al dipart. agricol. utilizzo beni di terzi» per euro 1.700,00.

12. Al fine di garantire l'adeguamento del *software* denominato NIMBI alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29 (Disposizioni relative al Servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole) nonché alla deliberazione di giunta regionale n. 242/2022, sono apportate, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2022,

le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento agricoltura:

a) in aumento: euro 10.500,00 sul capitolo di entrata 31106, art. 1, Titolo 3 per l'anno 2022, 2023 e 2024;

b) in aumento: euro 10.500,00 sul capitolo di spesa 101510, art. 1, denominato «Spese per le attività regionali di controllo funzionale e di taratura o regolaz. delle macchine irroratrici - decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 - Serv.Infor.» (Missione 16, Titolo 1, programma 1) per l'anno 2022, 2023 e 2024.

13. Al fine di tutelare il patrimonio castinicolo regionale dalle infestazioni del cinipide *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*, è concesso un contributo di euro 11.590,00 alla associazione tutela I.G.P. della «Castagna Rocchetta» della Valle Roveto (AQ), per l'ampliamento del centro di moltiplicazione del parassitoide *Torymus sinensis*, finalizzato al contenimento delle infestazioni del suddetto cinipide.

14. Gli oneri derivanti dal comma 13 trovano copertura nelle risorse trasferite dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per la protezione delle piante di cui all'art. 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) iscritte per l'esercizio finanziario 2022 sul cap. E/22074 (Trasferimenti statali per applicazione normative in materia fitosanitaria). Gli stanziamenti per l'anno 2022 dei corrispondenti capitoli in uscita sono così modificati:

a) il capitolo di spesa 101427, art. 4 (Missione 16, Titolo I, macroaggregato 04) è ridotto di euro 11.590,00;

b) il capitolo di spesa 101427, articolo di nuova istituzione, da denominare «Trasferimenti statali per applicazione normative in materia fitosanitaria (Trasferimenti)» (Missione 16, Titolo I, macroaggregato 04) è aumentato di euro 11.590,00.

15. L'art. 11 della legge regionale n. 10/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili). — 1. Nell'esercizio 2022 del bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in Celano, denominato "Centro lavorazione e commercializzazione patate", da contabilizzare all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta l'importo di euro 7.125.000,00, salvo maggior valore di realizzo.

2. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, tipologia 400, categoria 01, capitolo 44170, è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 7.125.000,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:

a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, programma 05, stanziamento pari ad euro 1.175.000,00, da iscriverne sul capitolo 12170 concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo società cooperativa agricola determinato ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008);

b) in aumento parte spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Rimborso ad AGEA ex decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, art. 15", con dotazione di euro 3.000.000,00;

c) in aumento parte spesa: Missione 01, programma 05, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Progettazione e interventi per le sedi istituzionali regionali", con dotazione di euro 1.900.000,00;

d) in aumento parte spesa: Missione 10, programma 05, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributi straordinari ai comuni per interventi di messa in sicurezza e manutenzione strade Fucensi" di cui all'allegato 1, con dotazione di euro 1.050.000,00, da destinare alla erogazione di contributi pari ad euro 210.000,00 per ciascuno dei Comuni di San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Pescina e Celano.

3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 2 possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica.



4. L'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (legge di stabilità regionale 2022) e l'art. 28 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) sono abrogati.

5. Nell'esercizio 2022 del bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzata altresì la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato "Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola - C.O.V.A.", da contabilizzare parimenti all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante, quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 649.700,00, salvo maggior valore di realizzo.

6. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, tipologia 400, categoria 01, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato "Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino", è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 649.700,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 5, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:

a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, programma 04, capitolo 182410 denominato "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 44", con dotazione di euro 649.700,00.

7. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 6, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 5, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica.»

16. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici nonché dei costi del riscaldamento, la Regione Abruzzo provvede in via straordinaria, per l'anno 2022, allo stanziamento di risorse a favore del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara, per l'ammontare complessivo di euro 100.000,00.»

17. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 1 le parole «e le sue» sono sostituite dalle seguenti: «ed il Comitato regionale abruzzese dell'Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva (ENDAS) e le rispettive»;

b) il comma 4 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed il Comitato regionale ENDAS Abruzzo possono essere destinatari di contributi diretti per la loro attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.»;

c) al comma 5 dell'art. 1 le parole «al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue» sono sostituite dalle seguenti: «ai Comitati regionali di cui al comma 3 e alle rispettive»;

d) al comma 7 dell'art. 1 le parole «il Comitato regionale UNPLI Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti «i Comitati regionali di cui al comma 3»;

e) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «dell'UNPLI Abruzzo» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ENDAS Abruzzo»;

f) al comma 7 dell'art. 5, dopo le parole «all'UNPLI Abruzzo» sono aggiunte le seguenti «e all'ENDAS Abruzzo»;

g) al comma 4 dell'art. 7, dopo le parole «dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo» sono aggiunte le seguenti «, dal Presidente dell'ENDAS Abruzzo» e dopo le parole «dello statuto UNPLI» sono aggiunte le seguenti «e dello statuto dell'ENDAS»;

h) al comma 6 dell'art. 7 la parola «due» è sostituita dalla parola «quattro».

18. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«11. I candidati alle liste sezionali sono:

a) 1 per la prima sezione;

b) 4 per la seconda sezione;

c) 3 per la terza sezione.»;

b) al comma 4 dell'art. 20 le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite con «30 novembre 2023»;

c) al comma 1 dell'art. 23 le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite con «1° gennaio 2024».

19. All'allegato 3 di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (legge di stabilità regionale 2022) il rigo:

Associazione culturale <i>Free Event</i> - Rosciano	10.000,00 euro	Contributo per realizzazione evento internazionale <i>free meeting</i> 2022					DPH
--	----------------	---	--	--	--	--	-----

è sostituito con il seguente:


Associazione culturale « <i>Blockhaus</i> Abruzzo» - Rosciano	10.000,00 euro	Contributo straordinario per spese di funzionamento e per la realizzazione evento internazionale <i>free meeting</i> 2022					DPH
---	----------------	---	--	--	--	--	-----

20. Il contributo straordinario di euro 400.000,00 per l'anno 2022 al Comune di Chieti, riconosciuto con il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 33 (Assesamento al bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali) è autenticamente interpretato come destinato alla copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale che costituiscono la quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico.

21. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa regionale vigente, nel caso in cui una legge o un regolamento regionale subisce modifiche, è redatto il testo coordinato che è pubblicato, ai fini informativi, sulla banca dati di cui all'art. 16. Dei testi normativi sono accessibili i testi storici nonché la successione di tutte le modifiche normative intercorse nel tempo.».

22. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2010 è abrogato.



23. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) è abrogata.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 74/4 del 18 ottobre 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI


(*Omissis*).

23R00170

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-024) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 6 1 7 *

€ 2,00

